



20292/15

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Insinuazione
tardiva.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 15842/2009

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 20292
C.I.
Rep. /

Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente -

Ud. 16/09/2015

Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -

PU

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -

Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere -

Dott. LOREDANA NAZZICONE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

IL CASO.it

SENTENZA

sul ricorso 15842-2009 proposto da:

METRANGOLO LEONARDO (c.f. MTRLRD37S01L383W), nella
qualità di liquidatore della MONTEGRAPPA LUXURY
COMPLEX S.R.L. IN BONIS, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso l'avvocato MASSIMO
PANZARANI, rappresentato e difeso dall'avvocato
FEDERICO PERGAMI, giusta procura a margine del
ricorso;

2015

1437

- ricorrente -

contro

EQUITALIA S.P.A. - GRUPPO EQUITALIA S.P.A.,

FALLIMENTO MONTEGRAPPA LUXURY COMPLEX S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE;

- intimati -


avverso il decreto n. 7062/2009 del TRIBUNALE di
MILANO, depositato il 27/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/09/2015 dal Consigliere Dott. LOREDANA
NAZZICONE;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato M. PANZARANI,
con delega, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso.

IL CASO.it



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 27 maggio 2009, il Tribunale di Milano ha accolto l'impugnazione dello stato passivo del fallimento della Montegrappa Luxury Complex s.r.l. proposta da Equitalia s.p.a., ammettendone, ai sensi dell'art. 101 l.f., il credito di € 2.730.849,71, di cui € 1.697.761,07 in via privilegiata.

Secondo il tribunale, ha errato il giudice delegato a pronunciare il non luogo a provvedere sull'istanza di ammissione al passivo del fallimento, proposta dalla creditrice ai sensi dell'art. 101 l.f. in data 25 marzo 2008: infatti, il decreto di chiusura del fallimento emesso il 27 marzo 2008 non era, in quel momento, ancora definitivo, avendo la Corte d'appello di Milano disatteso il reclamo avverso il medesimo in data 19 giugno 2008, avverso il quale era pendente il termine per proporre ricorso per cassazione. Pertanto, esistendo una lacuna normativa, quanto al cd. regime intermedio, il tribunale ha reputato applicabile la disciplina di cui all'art. 119, 4° comma, l.f., secondo cui il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato. Nel merito, ha ritenuto la domanda fondata.

Contro questo decreto viene proposto ricorso per cassazione dalla società fallita, affidato a cinque motivi; non svolgono difese gli intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 119

l.f., nella sua formulazione precedente al d.lgs. n. 169 del 2007, in quanto la disciplina del medesimo non può applicarsi a procedimento anteriore, non esistendo una lacuna al riguardo.

Con il secondo motivo, censura la violazione e la falsa applicazione dell'art. 119 l.f., nella sua formulazione posteriore al d.lgs. n. 169 del 2007, posto che esso non subordina il prodursi degli effetti del decreto di chiusura del fallimento all'esito del giudizio di cassazione, in quanto unicamente la pendenza del procedimento di reclamo osta al prodursi degli effetti in questione, comportando l'interpretazione dal tribunale seguita un ingiustificato pregiudizio per gli interessi del fallito.

Con il terzo motivo, censura la violazione e la falsa applicazione dell'art. 119 l.f., nella sua formulazione anteriore al d.lgs. n. 169 del 2007, in quanto, in ogni caso, in pendenza del giudizio per cassazione la procedura fallimentare deve considerarsi sospesa, con conseguente inammissibilità dell'ammissione del credito, operata dal decreto impugnato.

Con il quarto motivo, si deduce la motivazione contraddittoria in ordine alla ritenuta non contestazione dei ruoli esattoriali sottesi alla domanda di insinuazione al passivo.

Con il quinto motivo, si deduce l'omessa motivazione in ordine alla istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

2. - Il ricorso è inammissibile.

Esso è stato proposto, invero, dalla società fallita (che si dichiara tornata *in bonis*) recante la

data del 25 giugno 2009 e con notifica operata nei confronti del creditore istante e del fallimento il 26 e il 29 giugno 2009.

A tali date, tuttavia, la società non era legittimata ad impugnare.

Invero, questa Corte ha già avuto occasione di affermare, sia pure in un diverso ambito ma con pari rilevanza quanto al presupposto della definitività del provvedimento, che, nella disciplina sia anteriore e sia successiva alle cd. novelle fallimentari, una decisione va considerata "definitiva" se sia insuscettibile di essere revocata, modificata o riformata dal medesimo giudice o da altro giudice, chiamato a provvedere in grado successivo: pertanto, nelle procedure fallimentari giunte a compimento, tale situazione si verifica dalla data in cui il decreto di chiusura del fallimento non è più reclamabile in appello (Cass. 12 luglio 2011, n. 15251, in relazione a fattispecie *ratione temporis* disciplinata dalla legge fallimentare nel testo anteriore alle modifiche apportate dai d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 e 12 settembre 2007 n. 169), e, quindi, allorché la decisione che conclude il processo presupposto sia stata depositata ma non notificata, la sua definitività si identifica, nella procedura fallimentare, con il decorso del termine di cui all'art. 26 l.f. (Cass. 21 gennaio 2015, n. 1091, quanto a fattispecie *ratione temporis* disciplinate dalle modifiche apportate dai d.lgs. predetti; Cass. 2 settembre 2014, n. 18538).

Nel caso in cui, pertanto, il reclamo sia stato proposto, la definitività della chiusura del

fallimento va individuata nel momento in cui il decreto reso dalla corte d'appello divenga definitivo, per mancata impugnazione per cassazione o per rigetto del ricorso per cassazione. Non si tratta di efficacia retroattiva dell'art. 119 l.f., ma di applicazione dei principi generali sugli effetti delle impugnazioni e della definitività dei provvedimenti.

Quest'ultima evenienza si è ormai verificata, nel caso di specie, onde il fallimento si è definitivamente chiuso con effetti dal 13 gennaio 2010. Infatti, questa Corte con la sentenza del 13 gennaio 2010, n. 395, ha respinto il ricorso proposto da Equitalia s.p.a. avverso il decreto della Corte d'appello di Milano che, in sede di reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento di Montegrappa Luxury Complex s.r.l., lo aveva dichiarato inammissibile. Ne deriva che il decreto di chiusura è divenuto definitivo solo nella predetta data, prima della quale la società non aveva legittimazione al ricorso.

3. - Alla pronuncia non fa seguito alcun provvedimento sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto difese in questa sede.

P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 settembre 2015.

Il Consigliere est.
(Loredana Nazzicone)
L. Nazzicone

Il Presidente
(Aldo Ceccherini)
Aldo Ceccherini

R.G. 15842/2009



Il cons. rel. est.